









# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### INDICE

	<b>DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO</b>	Pg. 1
	<b>SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?</b>	Pg. 2
	Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione Articolo 1.2 – Garanzie previste Articolo 1.3 - Chi è assicurato e quali attività sono assicurate	
	<b>SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?</b>	Pg. 3
	Articolo 2.1 – Esclusioni	
	<b>SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?</b>	Pg. 3
	Articolo 3.1 – Limitazioni di copertura Articolo 3.2 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	
	<b>SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?</b>	Pg. 4
	Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie	
	<b>SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?</b>	Pg. 4
	Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.10 – Prescrizione	
	<b>SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?</b>	Pg. 6
	Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione	
	<b>SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b>	Pg. 6
	Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 – Risoluzione del contratto Articolo 7.3 – Quando un sinistro è considerato in garanzia Articolo 7.4. - Retroattività	
	<b>SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?</b>	Pg. 7
	Articolo 8.1 – Ripensamento Articolo 8.2 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro	
	<b>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	Pg. 7
	Articolo 9 – Foro competente Articolo 10 – Tasse e imposte Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	

### GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

### DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicuratore</b>	La compagnia di assicurazioni.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Contravvenzione</b>	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Controversia</b>	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>DAS</b>	La compagnia di assicurazioni D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
<b>Doloso</b>	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
<b>Evento</b>	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.

# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

<b>Massimale</b>	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
<b>Parti</b>	Il contraente e DAS.
<b>Periodo di validità del contratto</b>	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Risoluzione amichevole delle controversie</b>	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Spese peritali</b>	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
<b>Spese di giustizia</b>	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
<b>Spese di soccombenza</b>	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia.



### SEZIONE 1 – CHE COSA È ASSICURATO?

#### ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

DAS assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria a tutela dei diritti dell'*assicurato*, in conseguenza di un *evento* che rientra in garanzia, **nei limiti del massimale indicato in polizza e delle condizioni previste da questo contratto.**

Rientrano in copertura le seguenti spese:

- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- onorari di un legale domiciliatario, se l'*assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000 euro per sinistro**;
- spese peritali*;
- spese di giustizia* nel procedimento penale;
- spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
- spese legali conseguenti a una *transazione* autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, **se autorizzate da DAS**;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *sinistro*;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in *arbitrato*, se una controversia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di due tentativi**;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo.

#### ARTICOLO 1.2 – GARANZIE PREVISTE

DAS tutela i diritti dell'*assicurato* in qualità di libero professionista in ambito fiscale/amministrativo regolarmente abilitato e iscritto al relativo albo professionale.

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi;
- difendersi in un procedimento penale per *delitto colposo* o *contravvenzione*;
- difendersi in un procedimento penale *delitto doloso*; **la garanzia opera solo se l'assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza definitiva, se interviene derubricazione del reato da doloso a colposo o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale).** In questi casi DAS rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- affrontare *controversie di diritto civile* di natura contrattuale con società di assicurazione diverse da DAS, per contratti assicurativi stipulati in relazione all'attività professionale svolta;
- affrontare *controversie di diritto civile* di natura contrattuale per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'*assicurato*;
- difendersi da richieste di risarcimento di *danni* avanzate da clienti, in conseguenza di un presunto *fatto illecito* dell'*assicurato*.

**Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:**

- nel caso di inattività dell'assicuratore di responsabilità civile professionale nella gestione del sinistro: la garanzia di DAS opera esclusivamente per la chiamata in causa della Compagnia, con l'obbligo dell'assicurato di formulare specifica domanda di condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile. Il massimale previsto in tale ipotesi deve intendersi pari a 5.000 euro per sinistro;**
- In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile professionale, solo dopo l'esaurimento delle spese di resistenza previste dall'art. 1917 del C.C. terzo comma;**

- c) Nel caso di rifiuto della copertura da parte dell'assicuratore di responsabilità civile professionale, oltre a quanto previsto dal punto a), la garanzia opera per il pagamento delle spese legali solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna della controparte al pagamento delle spese legali. Il *massimale* previsto in tali ipotesi deve intendersi:
- pari al 50% del *massimale* previsto in *polizza* per i *sinistri* avvenuti secondo quanto previsto all'art. 7.3 "Quando un sinistro è considerato in garanzia";
  - pari ad Euro 10.000,00 per *sinistro*, illimitato per anno, per i *sinistri* avvenuti nel periodo di retroattività secondo quanto previsto all'art. 7.4 "Retroattività".
- 7) presentare opposizione all'autorità competente contro una *sanzione amministrativa* di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, per la presunta inosservanza degli obblighi previsti dalle seguenti normative:
- a) D.Lgs 81/2008: "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
  - b) Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
  - c) D.Lgs 231/2007 normativa in tema di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e successive modifiche e integrazioni.

### ARTICOLO 1.3 – CHI È ASSICURATO E QUALI ATTIVITÀ SONO ASSICURATE

1.3.1. La polizza assicura il *contraente*.

1.3.2. Oltre all'attività professionale esercitata, rientrano in garanzia anche le seguenti attività svolte dal *contraente*:

- a) Sindaco o Revisore dei Conti,
- b) Consigliere all'interno di Consigli di Amministrazione di Società o Enti o Associazioni, **con esclusione delle cariche di Presidente, Amministratore, Consigliere delegato**;
- c) Amministratore di stabili in condominio;
- d) Responsabile del Servizio di Prevenzione previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
- e) Consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previsto dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche;
- f) Membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs n. 231/01 e successive modifiche;
- g) per l'assunzione di incarichi giudiziari nei modi e termini previsti dall'Ordinamento Professionale.



### SEZIONE 2 – CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo;
- c) *controversie* di competenza del giudice amministrativo e/o le commissioni tributarie in tutti i gradi di giudizio;
- d) *controversie* e procedimenti che riguardano la compravendita, l'acquisto o la costruzione di beni immobili;
- e) *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- f) *controversie* e procedimenti penali che derivano dalla proprietà o guida di veicoli a motore, di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- g) *controversie* che riguardano diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- h) ricorsi e opposizioni contro *sanzioni amministrative*, salvo quanto espressamente previsto dalle garanzie;
- i) attività professionale svolta in ambiti diversi da quello fiscale o amministrativo (ad esempio, in ambito tecnico o medico).



### SEZIONE 3 – CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

#### ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI COPERTURA

La garanzia non vale:

- a) per *controversie* e procedimenti penali che si riferiscono a beni immobili diversi da quelli in cui viene svolta l'attività;
- b) quando il valore economico della *controversia* di diritto civile è inferiore a 300,00 euro;
- c) per *controversie* di diritto civile che riguardano il recupero di crediti.

#### ARTICOLO 3.2 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, **DAS** sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**assicurato** secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se **DAS** ha anticipato tali spese, l'**assicurato** deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con **DAS**;
- j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'**assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



### SEZIONE 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

#### ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dell'Unione Europea, di Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: nelle ipotesi di vertenze di diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative



### SEZIONE 5 – CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

#### ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. **Per richiedere le prestazioni previste l'assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.**

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'**assicurato**, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) sul sito [www.das.it](http://www.das.it) nella sezione "area clienti".

5.1.2. **DAS** raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

5.1.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**

5.1.5. **In caso di procedimento penale, l'assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**assicurato** deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

#### ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, **DAS** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la *controversia*, **DAS** valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'**assicurato** può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con **DAS**.

5.2.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.2.3. Se **DAS** ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'**assicurato** che non condivide il parere di **DAS** può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

5.2.4. Per la fase giudiziale **DAS** trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'**assicurato** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia; **se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**

# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- b) **l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.**  
Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.5. **In caso di procedimento penale per delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.**

5.2.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.7. **Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:**

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

### ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

**Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:**

- a) **deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**

### ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. **DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

5.4.2. **DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'assicurato.**

### ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.**

5.5.2. **L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.**

5.5.3. **L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

5.5.4. **Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.**

### ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. **Se il contraente e/o l'assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.**

5.6.2. **Se il contraente e/o l'assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.**

5.6.3. **Il contraente non può stipulare più polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS erogherà le proprie prestazioni nel limite del massimale più alto fra quelli previsti dalle polizze stipulate.**

### ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. **Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.**

5.7.2. **Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.**

### ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. **Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.**

5.8.2. **Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall'art. 1898 del codice civile.**

# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del codice civile.

5.8.4. Il *contraente* può comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS* ridurrà il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *contraente*, come previsto dall'art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

### ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON *DAS*

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'assicurato e il *contraente* effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la polizza è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [dasdifesa legale@pec.das.it](mailto:dasdifesa legale@pec.das.it)

5.9.3. Per denunciare un *sinistro*, l'assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.2.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'assicurato fanno al broker impegnano *DAS* a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta all'assicurato o al *contraente*.

### ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.



## SEZIONE 6 – QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il *contraente* deve pagare, detto *premio*, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale.

6.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.



## SEZIONE 7 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produrrà i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

7.1.2. L'assicurazione scade il giorno indicato in polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

### ARTICOLO 7.2 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del *contraente* o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di *DAS* da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

### ARTICOLO 7.3 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un *sinistro* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto:

- nel periodo di validità del contratto, se si tratta di procedimento penale, opposizione alle sanzioni amministrative e per la garanzia di chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile prevista all'articolo 1.2 "Garanzie previste", punto 6 lett. a);
- almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione, negli altri casi. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione.**

7.3.3. La garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.3.4. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro*, *DAS* considera:

- la data del primo evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per danni *extracontrattuali* subiti o causati dall'assicurato;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte dell'assicuratore di responsabilità civile, in caso di citazione in giudizio di tale soggetto;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.5. **Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

### ARTICOLO 7.4 – RETROATTIVITA'

7.4.1. In deroga all'articolo 7.3 "Quando un sinistro è considerato in garanzia" si conviene che:

- la garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per *delitto* colposo, *contravvenzione* o *delitto doloso* conseguenti a fatti posti in essere 3 anni antecedenti la data di decorrenza della copertura, **sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza. Se nel periodo precedente la data di decorrenza della copertura era operante un'altra assicurazione di tutela legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto a tale assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda a termini di contratto la prestazione della garanzia;**
- la garanzia si intende operante anche per le controversie relative a richieste di risarcimento danni avanzate da clienti indicate all'articolo 1.2, punto 6, conseguenti a fatti posti in essere nei 3 anni antecedenti la data di decorrenza della copertura, **sul presupposto che la prima richiesta di risarcimento danni sia pervenuta all'assicurato dopo la sottoscrizione della polizza. Se nel periodo precedente la data di decorrenza della copertura era operante un'altra assicurazione di tutela legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto a tale assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda a termini di contratto la prestazione della garanzia.**

7.4.2. Per la validità di queste estensioni retroattive della copertura, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il *contraente* dichiara, anche per conto delle persone assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di una controversia o di un procedimento per fatto imputabile alle stesse.



## SEZIONE 8 – COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

### ARTICOLO 8.1 – RIPENSAMENTO

8.1.1. Una volta firmata la polizza e pagato il premio il *contraente* ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'*assicurazione* cessa dalla data di decorrenza e il premio pagato viene rimborsato **al netto delle imposte assicurative di legge.**

8.1.2. Se il *contraente* o l'*assicurato* richiedono una prestazione a *DAS* prima dei 30 giorni utili, la *polizza* si considera definitivamente accettata dal *contraente*.

### ARTICOLO 8.2 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.2.1. Se il *contraente* non ha più bisogno dell'*assicurazione* perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.**

8.2.2. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.** Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

8.2.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

### ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

**Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.**

### ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

**In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.**

11.2. Se le condizioni di *assicurazione* sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana.**

### ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

*DAS* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un *sinistro* o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del *sinistro* o l'erogazione della prestazione espone *DAS* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA20/PFSI – Documento aggiornato a maggio 2020.

**Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.  
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959), N. 16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n. 18 "Assistenza" (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I.**